



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

11 SET 2015 N. 1644 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al **26 SET 2015**

Li **11 SET 2015**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 68 del **10/09/2015**

OGGETTO: Atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 231/2010 R.E. Di Natale Pasqua c/ Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia per proporre opposizione.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

Richiamati:

- a) la deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 9.12.2010, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Esecuzione Immobiliare Troiano Mario e Passarelli Maria c/Comune di Castellaneta. Incarico a legale di fiducia per proporre opposizione. Affidamento incarico a legale di fiducia.", recante la nomina, quale legale di fiducia di questa Amministrazione l'Avv. Antonio Pancallo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla via Stazione n. 10;
- b) il decreto del Sindaco n. 43 del 06/05/2013 avente ad oggetto: "Atto di pignoramento presso terzi Di Natale Pasqua c/Comune di Castellaneta. Tribunale di Taranto. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.", recante la nomina, quale legale di fiducia di questa Amministrazione l'Avv. Antonio Pancallo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla via Stazione n. 10;

VISTA la comunicazione in data odierna, a mezzo posta elettronica certificata, dell'Avv. A. Pancallo che, nell'allegare "*l'atto di intervento tardivo*" con cui la sig.ra Di Natale Pasqua è intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare n. 231/2010 Troiano – Passarelli c/Comune di Castellaneta, già in fase di chiusura, evidenzia la necessità di formulare l'opposizione di rito.

CONSIDERATO che, sulla scorta dell'indicazione del legale di fiducia contenuta nella nota sopra riportata, è necessario proporre opposizione a tale atto di intervento tardivo, per tutte le motivazioni già proposte dal legale di fiducia nella procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, attualmente sospesa dal Giudice dell'esecuzione, e per tutte le altre motivazioni che il legale di fiducia vorrà esplicitare.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. recante la nomina, quale legale di fiducia di questa Amministrazione l'Avv. Antonio Pancallo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla via Stazione n. 10.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l. g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale "Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere" è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce:*la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)" . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) ""agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune.....".

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

- 1) di proporre opposizione all'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 231/2010 R.E. della sig.ra Di Natale Pasqua, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Chiara Pasanisi del Foro di Taranto;
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Antonio Pancallo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla Via Stazione n. 10;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato *ad litem* equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

